



COMUNE DI RIVAROSSA

Originale

Determinazione del Responsabile  
Servizio : Amministrativo - Finanziario

***N. 157***

***Del***

**23/12/2021**

OGGETTO : ART. 67 CCNL 21.05.2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE  
DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.

*OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **Amministrativo - Finanziario**

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, ai sensi degli artt. 107 – c. 2 e 3 del D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Attribuzione della Responsabilità del Servizio Amministrativo-Finanziario” al Sindaco Dr. VALLINO Enrico;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/07/2021 avente ad oggetto “Attribuzione ad interim della responsabilità del servizio amministrativo-finanziario dal 20/07/2021 al Vicesindaco”;

Dato atto, altresì, della ripresa delle funzioni di Responsabile del Servizio amministrativo-Finanziario da parte del Dr. VALLINO Enrico con decorrenza dal 31/08/2021;

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023 – approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 “Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;
- i successivi atti di variazione del bilancio;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29/05/2021, avente per oggetto: “Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale”;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23/11/2021, avente per oggetto: “Approvazione piano degli obiettivi di performance e gestionali per l’anno 2021”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 15/11/2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato - a livello di Unione Collinare Canavesana - con delibera di Giunta dell’Unione n. 12 del 11.05.2015, così come modificata con successiva delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 11/06/2021;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Personale non dirigente, fondo risorse decentrate per l’anno 2021, indirizzi per la costituzione, direttive per la contrattazione decentrata integrativa, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-

- finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
    - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017;
    - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
    - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
  - la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
  - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
  - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
  - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
  - fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Rilevato che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al predetto CCNL;

Ricordato che il salario accessorio dell'anno 2016 era pari a complessivi € 11.673,65 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse e comprensivo delle voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è di € 11.673,65, come rilevato nell'allegato "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del DL 34/2019 "Decreto Crescita": *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Dato atto che nelle premesse del D.P.C.M. 17/03/2020 viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Vista la nota prot.179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale viene illustrata l'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina;

Dato atto che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune di Rivarossa:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) le risorse stabili anno 2021 vengono incrementate per l'importo di € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad € 416,00;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) le risorse stabili anno 2021 vengono incrementate della differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, per la somma di € 362,10;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- viene operata la decurtazione di € 1.042,21 ai fin del rispetto del limite costituito dal fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;
- vengono stanziate tra le risorse variabili:
  - ai sensi dell'art. 67, comma 3 lettera h) e comma 4, CCNL 21.05.2018 la somma di € 1.042,21 da destinarsi al raggiungimento degli obiettivi di gestione come da deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23/11/2021;
  - ai sensi dell'art. 68 c. 1 ultimo periodo CCNL 21/05/2018 la somma di € 3.532,36 relativa alle economie fondo anno precedente;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 15.984,11, come meglio riportato nell'allegato "A" alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, nel quale è inserito il fondo trattamento economico del personale quantificato con la presente determinazione, rispetta il limite di spesa potenziale massima previsto dal D.M. 17.03.2020;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, adeguati ai sensi dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019:

	2021	2016
Totale costituzione fondo	17.026,32	11.673,65
- componenti escluse	- 4.310,46	0,00
Totale costituzione fondo al netto delle componenti escluse	12.715,86	11.673,65
LIMITE D.LGS. 75/2017		
Limite adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019	11.673,65	11.673,65
Differenza rispetto al limite	1.042,21	

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti

previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs.165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	6.610,98
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> )	2.308,41

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di € 15.984,11 come dal prospetto "A" allegato alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
- 4) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;

- 5) di dare atto che, sottratte le seguenti somme di fatto non contrattabili, le quali vengono stanziare ed impegnate sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione del personale ed erogate in corso d'anno:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	6.610,98
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> )	2.308,41

sono rese disponibili per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018, le risorse decentrate da destinare alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, CCNL 21/05/2018, per l'importo di €7.064,72;

- 6) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 7) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giudiziale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'art. 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
  - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VALLINO Enrico

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Rivarossa, li 23/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VALLINO Enrico

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Rivarossa, li 23/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VALLINO Enrico

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Susanna BARBATO

---